

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 271

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

51° anno  
11 ottobre 2008

### Sommario

#### I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

##### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 993/2008 della Commissione, del 10 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ... 1

★ **Regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione, dell'8 ottobre 2008, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ... 3**

#### II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

##### DECISIONI

##### Commissione

2008/787/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/410/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ..... 41**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2008/788/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2008, recante fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012</b> [notificata con il numero C(2008) 5533].....	44
2008/789/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2008, recante modifica della decisione 2006/588/CE recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012</b> [notificata con il numero C(2008) 5534].....	45
2008/790/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo</b> [notificata con il numero C(2008) 5555].....	47
2008/791/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2008, che rettifica la direttiva 2008/40/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron</b> [notificata con il numero C(2008) 5703] <sup>(1)</sup> .....	50

---

**Nota per il lettore** (vedi terza pagina di copertina)



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 993/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2008

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	88,2
	MK	51,5
	TR	62,5
	ZZ	67,4
0707 00 05	JO	156,8
	MK	68,9
	TR	103,0
	ZZ	109,6
0709 90 70	TR	122,9
	ZZ	122,9
0805 50 10	AR	70,0
	BR	51,8
	TR	99,0
	UY	95,7
	ZA	85,1
	ZZ	80,3
0806 10 10	BR	224,6
	TR	80,5
	US	224,7
	ZZ	176,6
0808 10 80	AR	67,2
	BR	145,7
	CL	42,0
	CN	53,8
	CR	67,4
	MK	37,6
	NZ	96,0
	US	110,4
	ZA	84,0
	ZZ	78,2
0808 20 50	CL	45,1
	CN	68,8
	TR	142,0
	ZA	132,1
	ZZ	97,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 994/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2008

relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare irregolarità nel rilascio, nel trasferimento e nella cancellazione delle quote di emissioni e assicurare la compatibilità delle operazioni con gli obblighi derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* — «UNFCCC») e dal protocollo di Kyoto, è necessario un sistema comunitario integrato di registri, composto dai registri istituiti dalla Comunità e dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, che comprendono i registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (*Community Independent Transaction Log* — «CITL») istituito a norma dell'articolo 20 della citata direttiva.

(2) In conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> e della decisione 13/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (di seguito «decisione 13/CMP.1»), occorre pubblicare periodicamente rapporti specifici destinati ad assicurare l'accesso del pubblico alle

(3) Occorre rispettare, ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, la normativa comunitaria sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(4)</sup>, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche <sup>(5)</sup> e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(6)</sup>.

(4) Ciascun registro deve contenere almeno un conto di deposito della Parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 13/CMP.1 e ciascun registro istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti nazionali e i conti di deposito dei gestori e di altre persone necessari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva in questione. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l'integrità del sistema dei registri e l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.

(5) Ai fini dell'istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone alla Comunità e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (di seguito «decisione 12/CMP.1»). L'applicazione e l'elaborazione di tali specifiche in relazione al sistema comunitario integrato dei registri consente l'integrazione dei registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE nei registri istituiti a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (6) Il CITL deve effettuare controlli automatici su tutte le procedure del sistema comunitario dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC (di seguito «ITL») deve effettuare controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli sono interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.
- (7) Tutte le operazioni del sistema comunitario dei registri devono essere eseguite secondo procedure standardizzate e, se necessario, secondo un calendario armonizzato, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dei requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, e di proteggere l'integrità del sistema.
- (8) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema comunitario integrato dei registri occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso.
- (9) L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro devono provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema comunitario integrato dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità dei registri e del CITL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.
- (10) Tutti i dati contenuti nel sistema comunitario dei registri riguardanti le procedure, i gestori degli impianti e le persone devono essere conservati nel rispetto delle norme in materia di registrazione dei dati definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1.
- (11) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1° dicembre 2008.
- (12) Ciascun registro deve rilasciare unità di quantità assegnate (di seguito «AAU») a norma della decisione 13/CMP.1 e rilasciare quote come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. È opportuno che i registri conservino una riserva di AAU pari al quantitativo di quote che rilasciano onde garantire che a qualsiasi operazione riguardante le quote faccia seguito un corrispondente trasferimento di AAU attraverso un meccanismo annuo di compensazione (clearing). Le operazioni riguardanti le quote che avvengono tra due registri devono essere effettuate attraverso un collegamento con il CITL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con il CITL e l'ITL. Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU a norma del protocollo di Kyoto in quanto non hanno vincoli di riduzione delle emissioni possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Tale situazione non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, questi non sarebbero in grado di rilasciare quote connesse alle AAU riconosciute a norma del protocollo di Kyoto. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie a un meccanismo specifico da introdurre nel registro comunitario.
- (13) Il presente regolamento rispecchia il fatto che le specifiche funzionali e tecniche attualmente in vigore relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto elaborate dal segretariato dell'UNFCCC non prevedono ancora modalità per consentire ai registri di collegarsi al catalogo internazionale delle operazioni attraverso il CITL. Se tali modalità fossero previste la Comunità potrebbe istituire molto più facilmente l'infrastruttura di registri richiesta; in particolare, non sarebbero necessari due collegamenti tra i registri e il CITL. Pertanto, se, sulla base della richiesta presentata a tal fine dalla Commissione nel 2007, le suddette modalità fossero inserite e disciplinate adeguatamente dal segretariato dell'UNFCCC nell'ambito delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati entro sei mesi dalla data del collegamento all'ITL, la Commissione potrebbe proporre rapidamente una modifica del regolamento per semplificare l'infrastruttura del sistema di registri prima che gli Stati membri e la Commissione debbano sostenere i costi per lo sviluppo del software richiesto dal regolamento.
- (14) Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e tecniche e requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri costituito da registri, sotto forma di banche dati elettroniche standard contenenti elementi di dati comuni. A fini di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 2216/2004 nella sua interezza.

(<sup>1</sup>) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto di registri e del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (di seguito «CITL»). Il regolamento prevede inoltre un sistema di comunicazione tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal segretario della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, di seguito «ITL»).

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «periodo 2005-2007», il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
- b) «periodo 2008-2012» e «periodi successivi», il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e i periodi consecutivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, rispettivamente;
- c) «titolare del conto», la persona che detiene un conto nel sistema dei registri;
- d) «unità di quantità assegnata» (*Assigned Amount Unit* — AAU), un'unità rilasciata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto;
- e) «quantità assegnata», la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espressa in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, calcolata sulla base dei livelli di emissione determinati a norma dell'articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE;
- f) «registro CDM», il registro istituito, gestito e mantenuto dall'organo esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism* — CDM) in conformità dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e della decisione 3/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;
- g) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;
- h) «quote del Capo VI», le quote di emissioni rilasciate dai registri del Capo VI;
- i) «registro del Capo VI», un registro gestito da uno Stato membro che non è in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitato a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;
- j) «autorità competente», l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;
- k) «unità di Kyoto», un'unità di quantità assegnata (AAU), un'unità di assorbimento (*Removal Unit* — RMU), un'unità di riduzione delle emissioni (*Emission Reduction Unit* — ERU) o una riduzione certificata delle emissioni (*Certified Emission Reduction* — CER);
- l) «CER a lungo termine» (lCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell'attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;
- m) «registro», un registro istituito, gestito e mantenuto in conformità dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE e dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;
- n) «unità di assorbimento» (*Removal Unit* — RMU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto;
- o) «quote standard», le quote di emissioni rilasciate da registri diversi dai registri del Capo VI;

- p) «CER temporanea» (tCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;
- q) «registro di un paese terzo», un registro istituito, gestito e tenuto da un soggetto governativo al di fuori dello Spazio economico europeo;
- r) «operazione», procedura riguardante il rilascio, la conversione, il trasferimento, la cancellazione, la sostituzione, il ritiro, il riporto o la modifica della data di scadenza di un'unità di Kyoto, oppure una delle procedure descritte all'articolo 31, paragrafo 1, lettere d) ed e), riguardanti una quota;
- s) «responsabile della verifica», il responsabile della verifica definito all'allegato I, punto 2.5, lettera m), della decisione 2007/589/CE <sup>(1)</sup>.

## CAPO II

### REGISTRI E CATALOGHI DELLE OPERAZIONI

#### Articolo 3

##### Registri

1. Ciascuno Stato membro e la Commissione istituiscono un registro, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.
2. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 istituiscono registri conformi alle disposizioni particolari definite al Capo VI.
3. Ciascun registro è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati (*Data Exchange Format* — DEF) di cui all'articolo 9.

#### Articolo 4

##### Registri consolidati

Ciascuno Stato membro o la Commissione può istituire, gestire e mantenere il proprio registro in un sistema consolidato insieme a uno o più altri Stati membri o alla Comunità, a condizione che i registri rimangano separati.

<sup>(1)</sup> GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

#### Articolo 5

##### CITL

1. Il CITL è istituito dalla Commissione sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.
2. Il CITL è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.
3. L'amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento.
4. Il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

#### Articolo 6

##### Collegamento diretto tra i registri e il CITL

1. È istituito un collegamento diretto tra ciascun registro e il CITL.
2. L'amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 e comunica l'avvenuta attivazione all'amministratore del registro interessato.
3. Tutte le procedure, salvo quelle riguardanti le unità di Kyoto, sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso questo collegamento diretto.

#### Articolo 7

##### Collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL

1. Il collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell'amministratore centrale previa consultazione del comitato sui cambiamenti climatici. L'amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando:
  - a) tutti i registri hanno completato la procedura di inizializzazione UNFCCC; e
  - b) il CITL e l'ITL sono in grado di garantire la funzionalità necessaria e di collegarsi tra loro.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione, previo accordo a maggioranza del comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l'amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione.

4. Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso l'ITL.

#### Articolo 8

##### Amministratori dei registri

1. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento. L'amministratore del registro comunitario è l'amministratore centrale.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l'amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l'amministratore di un registro e l'amministratore centrale.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'identità e il recapito dell'amministratore del proprio registro.

4. Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri.

5. La Commissione coordina l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione convoca riunioni periodiche del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri per consultarli sugli aspetti e sulle procedure attinenti al funzionamento dei registri e all'applicazione del presente regolamento. Il gruppo di lavoro degli amministratori dei registri concorda procedure operative comuni ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il Comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.

#### Articolo 9

##### Formato di scambio dei dati

L'amministratore centrale rende accessibile agli amministratori dei registri il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio dei dati tra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l'avvio dello scambio di dati. Il formato di scambio dei dati e le successive revisioni sono adottati con

l'accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici previa consultazione del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri. Il formato di scambio dei dati è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.

#### CAPO III

##### CONTENUTO DEI REGISTRI

##### SEZIONE 1

##### Conti

##### Articolo 10

##### Conti delle Parti e conti nazionali

1. Ciascun registro contiene i seguenti conti delle Parti:
  - a) almeno un conto di deposito della Parte;
  - b) un conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo;
  - c) un conto dei ritiri per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo;
  - d) un conto di deposito delle AAU del sistema ETS (*Emission Trading System* — sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni) per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.
2. Ciascun registro contiene i seguenti conti nazionali:
  - a) almeno un conto nazionale di deposito delle quote di emissioni;
  - b) almeno un conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.
3. Nei conti delle Parti sono depositate solo unità di Kyoto mentre nei conti nazionali solo quote di emissioni. Le unità di Kyoto detenute nei conti delle cancellazioni e dei ritiri non possono essere trasferite a un altro conto contenuto all'interno del registro o in altri registri. A eccezione della procedura di annullamento di un'operazione, le quote depositate nel conto nazionale delle soppressioni non possono essere trasferite a un altro conto contenuto all'interno del registro o in altri registri.

4. Il conto di deposito delle AAU dell'ETS è designato come conto di deposito della Parte ai fini dell'ITL, ma vi possono essere depositate solo AAU. Le AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS non possono essere trasferite in un conto di deposito di un gestore o in un conto di deposito personale contenuto all'interno del registro o in altri registri. A eccezione delle procedure di annullamento di un'operazione, di compensazione dei trasferimenti di quote con AAU e di aggiunta di AAU alle quote riportate, le AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS non possono essere trasferite ad alcun conto di deposito delle Parti all'interno del registro o in altri registri prima che sia completata l'ultima compensazione del periodo di scambio assegnato.

5. I conti nazionali sono creati a norma dell'articolo 12.

6. I conti nazionali sono conformi al formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

#### Articolo 11

##### Conti speciali all'interno del registro comunitario

1. Il registro comunitario contiene, oltre ai conti creati a norma dell'articolo 10, anche i seguenti conti:

a) un conto centrale di compensazione ETS per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo;

b) un unico conto di deposito delle AAU dell'ETS per i registri del Capo VI per tutti i registri del Capo VI per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.

2. I conti speciali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), contengono solo AAU.

3. Gli amministratori dei registri sono in grado di visualizzare il saldo e le operazioni in corso del conto centrale di compensazione ETS.

#### Articolo 12

##### Creazione dei conti delle Parti e dei conti nazionali

1. L'organismo competente dello Stato membro e la Commissione presentano all'amministratore del rispettivo registro una richiesta di creazione, all'interno del registro, dei conti delle Parti e dei conti nazionali.

2. Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni di cui all'allegato I.

L'amministratore del registro può chiedere al richiedente ulteriori informazioni purché ragionevoli.

3. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione del conto all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti.

4. Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni delle informazioni

fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni secondo la procedura di aggiornamento dei conti.

5. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II.

#### Articolo 13

##### Chiusura dei conti delle Parti e dei conti nazionali

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente di uno Stato membro di chiudere un conto di deposito della Parte o un conto nazionale contenuto nel proprio registro, l'amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente della Commissione di chiudere un conto di deposito della Parte o un conto di deposito nazionale contenuto nel registro comunitario, l'amministratore centrale procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.

#### Articolo 14

##### Conti di deposito dei gestori e conti di deposito personali

1. Il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascuno impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell'articolo 15, e almeno un conto di deposito personale, creato a norma dell'articolo 17, per ciascuna persona che richiede un conto di deposito personale.

2. I conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali possono contenere quote standard e, se la legislazione dello Stato membro interessato lo consente, unità di Kyoto. Gli amministratori dei registri comunicano all'amministratore centrale il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti personali del proprio registro.

#### Articolo 15

##### Creazione dei conti di deposito dei gestori

1. Entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'autorità competente o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto fornisce all'amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all'allegato III.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito del gestore per ciascun impianto all'interno del proprio registro, secondo la procedura di creazione dei conti.

3. L'autorità competente o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni sul gestore secondo la procedura di aggiornamento dei conti.

4. L'amministratore del registro può imporre ai gestori il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II prima di procedere alla creazione del conto o di renderlo accessibile.

#### Articolo 16

##### Chiusura dei conti di deposito dei gestori

1. L'autorità competente informa l'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, della revoca o della restituzione di un'autorizzazione a emettere gas serra concessa a un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall'autorizzazione. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in questione in relazione all'ultimo anno è superiore o uguale a zero, l'amministratore del registro chiude tutti i conti di deposito del gestore interessati dalla revoca o dalla restituzione, secondo la procedura di chiusura dei conti, tra il 1° maggio e il 30 giugno dell'anno successivo a tale revoca o restituzione. Se il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in questione è inferiore a zero, l'amministratore del registro chiude il conto il giorno lavorativo successivo alla data in cui il valore supera o eguaglia lo zero o il giorno lavorativo successivo alla data in cui l'autorità competente ha ordinato all'amministratore del registro di chiudere il conto in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell'impianto.

2. Se il conto di deposito del gestore che l'amministratore del registro deve chiudere a norma del paragrafo 1 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l'amministratore del registro chiede dapprima al gestore di indicare un altro conto all'interno del sistema dei registri al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 60 giorni di calendario il gestore dell'impianto non risponde alla richiesta dell'amministratore del registro, quest'ultimo trasferisce le quote nel conto nazionale di deposito delle quote e le unità di Kyoto nel conto di deposito della Parte.

3. Se l'autorità competente ha notificato all'amministratore del registro la revoca o la restituzione di un'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata a un impianto associato a un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell'articolo 38, prima di chiudere il conto l'amministratore del registro propone all'amministratore centrale di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:

a) eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote assegnate all'impianto nella tabella medesima e non ancora trasferite nel conto di deposito del gestore dell'impianto;

b) aggiunta di un numero di quote alla parte della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione corrispondente alla quantità di quote non assegnate agli impianti esistenti.

4. La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL utilizzando la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a fini di chiusura.

#### Articolo 17

##### Creazione dei conti di deposito personali

1. Le richieste di creazione dei conti di deposito personali sono presentate all'amministratore del registro dello Stato membro interessato. Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest'ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell'allegato I.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti.

3. L'amministratore del registro non può creare nel suo registro più di 99 conti di deposito personali a nome della stessa persona.

4. Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni sulla persona secondo la procedura di aggiornamento dei conti.

5. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II prima di procedere alla creazione del conto o di renderlo accessibile.

#### Articolo 18

##### Chiusura dei conti di deposito personali

1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte del titolare di un conto di chiudere il proprio conto di deposito personale, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.

2. Se il saldo del conto di deposito personale è pari a zero e non è stata registrata alcuna operazione per un anno, l'amministratore del registro può comunicare al titolare che il conto di deposito personale verrà chiuso entro 60 giorni di calendario a meno che entro tale termine non pervenga una richiesta di mantenimento del conto. Qualora non riceva tale richiesta dal titolare, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.

#### Articolo 19

##### **Rappresentanti autorizzati**

1. Ciascun titolare di un conto nomina almeno un rappresentante autorizzato per ciascun conto delle Parti, conto nazionale e conto di deposito personale e almeno due rappresentanti autorizzati per ciascun conto di deposito dei gestori. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all'amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto.

2. Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare ulteriori rappresentanti autorizzati il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso di un rappresentante autorizzato, per presentare all'amministratore del registro una richiesta di esecuzione delle procedure riguardanti le operazioni che interessano quote o unità di Kyoto.

3. Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l'iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nei dati di un registro.

4. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro e del CITL.

5. Solo le persone fisiche possono essere nominate rappresentanti autorizzati.

#### Articolo 20

##### **Notifica**

L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare di un conto la creazione, l'aggiornamento o la chiusura del conto.

#### SEZIONE 2

##### **Comunicazione delle informazioni e riservatezza**

#### Articolo 21

##### **Comunicazione delle informazioni**

1. L'amministratore di ciascun registro rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del proprio registro, le informazioni di cui all'allegato IV ai destinatari e con

la frequenza ivi indicati. Gli amministratori dei registri non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nei rispettivi registri.

2. L'amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del CITL, le informazioni di cui all'allegato IV ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L'amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel CITL.

3. Ciascun sito web consente ai destinatari delle relazioni di cui all'allegato IV di consultare tali relazioni mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca.

4. Gli amministratori dei registri sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni provenienti dai rispettivi registri.

Il CITL e i registri non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

#### Articolo 22

##### **Riservatezza**

1. Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti tutti i depositi dei conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale.

2. Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento.

3. L'amministratore centrale, ciascuna autorità competente e l'amministratore del registro eseguono le procedure solo ove necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni di amministratore centrale, autorità competente o amministratore del registro.

#### SEZIONE 3

##### **Tabelle, codici e identificatori**

#### Articolo 23

##### **Tabelle relative al piano nazionale di assegnazione**

Il CITL contiene una tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per ciascuno Stato membro per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo successivo. Le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione comprendono le seguenti informazioni:

a) numero totale di quote rilasciate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

- b) numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per gli impianti nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;
- c) anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella, in ordine crescente;
- d) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell'articolo 27 della stessa direttiva;
- e) quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l'anno in questione con il codice identificativo dell'impianto.

#### Articolo 24

##### Codici

Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, ogni registro contiene i codici di ingresso e i codici di risposta. I codici di ingresso e i codici di risposta corrispondono a quelli contenuti nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

#### Articolo 25

##### Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici

Prima di procedere alla creazione di un conto, l'amministratore del registro assegna a ciascun conto un codice identificativo unico e l'identificatore alfanumerico specificato dal titolare del conto nell'ambito delle informazioni fornite, a seconda dei casi, a norma dell'allegato I o dell'allegato III. Prima della creazione del conto, l'amministratore del registro assegna inoltre al suo titolare un codice identificativo unico del titolare del conto.

#### CAPO IV

### CONTROLLI E PROCEDURE

#### SEZIONE 1

##### Blocco dei conti

#### Articolo 26

##### Blocco dei conti di deposito dei gestori

1. Nel caso in cui, il 1° aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all'

l'anno precedente non siano state iscritte nel registro, l'amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto a partire dal conto di deposito del gestore relativo all'impianto considerato.

2. Dopo l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto relative all'anno di cui al paragrafo 1 nel registro, l'amministratore del registro sblocca il conto.

3. L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all'autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore.

4. Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di restituzione delle quote, di restituzione delle CER e delle ERU e alla procedura di riporto delle quote.

#### SEZIONE 2

##### Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati

#### Articolo 27

##### Rilevazione di difformità da parte del CITL

1. L'amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui controlli automatici per tutte le procedure al fine di individuare irregolarità, di seguito «difformità», consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.

2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una procedura, l'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l'invio di un codice di risposta automatico.

3. Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

#### Articolo 28

##### Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

1. L'amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che le quote di emissioni e le unità di Kyoto detenute nei conti esistenti in un registro corrispondano ai dati registrati nel CITL. A tal fine il CITL registra tutte le procedure.

2. L'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di qualsiasi irregolarità, di seguito «incongruenza», rilevata durante la procedura di verifica della concordanza dei dati consistente nel fatto che le informazioni riguardanti le quote, i conti o le unità di Kyoto fornite da un registro nell'ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute in uno dei due cataloghi delle operazioni. Se l'incongruenza non è risolta, l'amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun'altra procedura in relazione alle quote, ai conti o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l'incongruenza.

#### Articolo 29

##### Rilevazione di difformità da parte dell'ITL

Se a seguito di un controllo automatico l'ITL informa l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di una difformità in una procedura da essi avviata, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa l'ITL. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

#### Articolo 30

##### Controlli automatici dei registri

Prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, l'amministratore di ciascun registro provvede affinché all'interno di quest'ultimo siano eseguiti gli opportuni controlli automatici per rilevare eventuali difformità e interrompere le procedure prima dell'esecuzione dei controlli automatici del CITL o dell'ITL.

#### SEZIONE 3

##### Esecuzione e completamento delle procedure

#### Articolo 31

##### Procedure

1. I registri devono essere in grado di eseguire correttamente i seguenti tipi di procedure:

- a) procedure relative alla gestione dei conti:
  - i) procedura di creazione dei conti;
  - ii) procedura di aggiornamento dei conti;
  - iii) procedura di chiusura dei conti;
- b) procedure riguardanti le emissioni verificate:
  - i) procedura di iscrizione delle emissioni verificate;
  - ii) procedura di aggiornamento delle emissioni verificate;
- c) procedura di verifica della concordanza dei dati;
- d) procedure riguardanti le operazioni di creazione delle quote o delle unità di Kyoto:
  - i) procedura di rilascio delle unità di Kyoto;
  - ii) procedura di rilascio delle quote;
  - iii) procedura di correzione delle quote;
- e) altre procedure relative alle quote:
  - i) procedura di assegnazione delle quote;
  - ii) procedura di soppressione delle quote;
  - iii) procedura di restituzione delle quote;
  - iv) procedura di trasferimento interno delle quote;
  - v) procedura di trasferimento esterno delle quote;
  - vi) procedura di riporto delle quote;
  - vii) procedura di aggiunta di AAU alle quote riportate;
- f) altre procedure relative alle unità di Kyoto:
  - i) procedura di cancellazione delle unità di Kyoto;
  - ii) procedura di restituzione delle CER e delle ERU;
  - iii) procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto;
  - iv) procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto;
  - v) procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU;
  - vi) procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione;
  - vii) procedura di ritiro delle unità di Kyoto;
- g) procedure relative all'iscrizione e all'aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione:
  - i) procedura di iscrizione nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione;
  - ii) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione a fini di chiusura;
  - iii) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione tenuto conto dei nuovi entranti;

- iv) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione;
- v) procedura di ricostituzione delle riserve nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione;
- h) procedura di annullamento dell'operazione;
- i) procedura di prova delle funzioni del registro.

2. Ciascun registro deve essere in grado di eseguire le procedure secondo la sequenza completa dei messaggi e i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (*Web Service Description Language*) per quella procedura particolare, nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

Ciascun registro deve essere in grado di eseguire le notifiche inviate dal CITL utilizzando il formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

3. L'amministratore del registro assegna a ciascuna procedura un codice identificativo unico della procedura.

#### Articolo 32

### **Completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione**

Tutte le procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza, o il registro comunitario se il registro di partenza è un registro del Capo VI, di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata.

#### Articolo 33

### **Completamento delle procedure relative alle operazioni con quote e unità di Kyoto all'interno dei registri**

1. Tutte le procedure riguardanti le quote, esclusa la procedura di trasferimento esterno di quote, si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata e il registro di partenza ha confermato di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

2. Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto, esclusa la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto e la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU, si considerano completate quando l'ITL e il CITL concludono di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata a entrambi e il registro di partenza ha confermato a entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

#### Articolo 34

### **Completamento delle procedure di trasferimento tra registri**

1. Le procedure riguardanti il trasferimento esterno di quote si considerano completate quando il CITL informa il registro di

destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

2. Le procedure di trasferimento esterno di unità di Kyoto e di compensazione dei trasferimenti di quote con AAU si considerano completate quando l'ITL e il CITL concludono di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato a entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

#### Articolo 35

### **Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati**

La procedura di verifica della concordanza dei dati si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute in un registro e le informazioni contenute nel CITL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura è stata riavviata e portata correttamente a termine per il registro in questione.

#### Articolo 36

### **Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate**

1. Se il titolare di un conto o l'amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un'operazione riguardante le quote o la procedura di restituzione di CER ed ERU, può proporre all'amministratore del proprio registro di procedere all'annullamento dell'operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l'operazione e inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'operazione. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2. Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di trasferimento esterno delle quote né a quella di trasferimento interno delle quote.

3. L'amministratore del registro può notificare per iscritto all'amministratore centrale la domanda e l'intenzione di annullare l'operazione entro 40 giorni di calendario a partire dal completamento dell'operazione.

4. L'amministratore centrale, entro 40 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell'amministratore del registro di cui al paragrafo 3, consente l'annullamento dell'operazione con la procedura di annullamento delle operazioni se:

- a) la richiesta e la notifica sono state trasmesse entro le scadenze indicate nei paragrafi 1 e 3;

- b) l'annullamento proposto annulla solo gli effetti dell'operazione che si ritiene sia stata avviata involontariamente o erroneamente e non comporta invece l'annullamento degli effetti di operazioni successive che interessano le stesse quote;
- c) nessun impianto risulta non conforme per un anno precedente a causa dell'annullamento dell'operazione;
- d) nel caso delle procedure di restituzione di quote, di CER e di ERU e delle procedure di soppressione delle quote, un quantitativo di AAU, ERU o CER uguale ai quantitativi restituiti o soppressi con la procedura non è stato già ritirato a norma dell'articolo 56 o cancellato a norma dell'articolo 58.

5. L'amministratore del registro annulla l'operazione interessata con la procedura di annullamento dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministratore centrale che consente l'annullamento a norma del paragrafo 3.

#### Articolo 37

##### Sospensione delle procedure

- In conformità dell'articolo 8 della decisione n. 280/2004/CE, se il segretariato dell'UNFCCC comunica a uno Stato membro la mancanza dei requisiti necessari per poter trasferire unità di Kyoto, l'amministratore centrale sospende la possibilità di eseguire la procedura di trasferimento esterno di quote da parte del registro dello Stato membro e l'organismo competente di detto Stato membro ordina all'amministratore del registro di non dare inizio a operazioni che interessino unità di Kyoto.
- La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente una delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, avviata da un registro qualora tale procedura non sia eseguita in conformità del disposto degli articoli da 31 a 35 e ne informa immediatamente l'amministratore del registro.
- La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra un registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente l'amministratore del registro.
- L'amministratore del registro può chiedere all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra il registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria del proprio registro.
- L'amministratore del registro può chiedere all'amministratore centrale di ripristinare il collegamento tra il registro e il CITL o di ripristinare le procedure sospese se l'amministratore

del registro ritiene di aver risolto i punti insoluti che avevano causato la sospensione. L'amministratore centrale comunica al più presto la sua decisione all'amministratore del registro. Uno Stato membro può chiedere che questo punto sia inserito nell'ordine del giorno della riunione del Comitato sui cambiamenti climatici al fine di dare pareri in merito all'amministratore centrale.

#### CAPO V

#### OPERAZIONI

#### SEZIONE 1

#### *Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni*

#### Articolo 38

#### **Iscrizione nel CITL e correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione**

- Almeno 12 mesi prima dell'inizio di ogni periodo successivo, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
- Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo la procedura di inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.
- Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.
- Le correzioni riguardanti l'assegnazione delle quote ai nuovi entranti sono effettuate secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione tenuto conto dei nuovi entranti. Le correzioni riguardanti l'aumento della riserva per i nuovi entranti attraverso l'acquisto di quote sono effettuate secondo la procedura di ricostituzione della riserva nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. Le altre correzioni sono effettuate secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione.

5. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione e se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione.

6. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell'articolo 39 e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma del suddetto articolo 39 per il periodo 2008-2012 o per i periodi successivi, l'amministratore del registro trasferisce, secondo la procedura di correzione delle quote:

- a) il numero di quote indicato dall'autorità competente nel conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo interessato; e
- b) un quantitativo corrispondente di AAU dal conto di deposito delle AAU dell'ETS al conto di deposito della Parte.

#### Articolo 39

##### Rilascio delle quote

Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo successivo, l'amministratore del registro provvede, secondo la procedura di rilascio delle quote, a:

- a) rilasciare la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote;
- b) assegnare a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità; e
- c) trasferire un quantitativo corrispondente di AAU dal conto di deposito della Parte al conto di deposito delle AAU dell'ETS.

#### Articolo 40

##### Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 2, e dell'articolo 41, entro il 28 febbraio di ogni anno l'amministratore del registro trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata al corrispondente impianto per l'anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione.

2. Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote.

3. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l'amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell'anno.

#### Articolo 41

##### Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente

1. Su istruzione dell'autorità competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata a un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite per tale impianto per il periodo in corso. Le quote così restituite sono trasferite al conto nazionale delle soppressioni delle quote.

2. La restituzione delle quote su istruzione dell'autorità competente è effettuata secondo la procedura di restituzione delle quote.

#### Articolo 42

##### Assegnazione di quote ai nuovi entranti

Su istruzione dell'autorità competente, l'amministratore del registro trasferisce una porzione delle quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro che si trovano nel conto nazionale di deposito delle quote sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all'anno in questione. Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote.

#### Articolo 43

##### Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro

Su istruzione dell'autorità competente, dopo la vendita di quote da parte di uno Stato membro l'amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito designato dall'acquirente. Le quote trasferite all'interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno. Le quote trasferite da un registro a un altro registro sono trasferite secondo la procedura di trasferimento esterno.

#### SEZIONE 2

##### Trasferimenti e ammissibilità

#### Articolo 44

##### Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti

1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle quote.

2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote.

3. Le quote possono essere trasferite da un conto di un registro a un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo se:

- a) è stato concluso un accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; e
- b) tali trasferimenti sono conformi alle disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell'ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

#### Articolo 45

#### **Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti**

1. Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto detenute nel conto del titolare tra i conti di deposito delle Parti, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto, a condizione che tali unità di Kyoto possano essere detenute nel conto di destinazione a norma dell'articolo 14.

2. Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto detenute nel conto del titolare tra i conti di deposito delle Parti, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto, a condizione che tali unità di Kyoto possano essere detenute nel conto di destinazione a norma dell'articolo 14.

#### Articolo 46

#### **Deposito minimo di quote nei registri**

1. Se una proposta di trasferimento esterno o di soppressione delle quote fa diminuire l'importo totale delle quote detenute in un registro al di sotto della quantità minima di unità di Kyoto richiesta per quel registro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l'importo di unità di Kyoto attualmente detenute nel registro al di fuori del conto di deposito delle AAU dell'ETS e del conto delle cancellazioni, il CITL respinge il trasferimento proposto.

2. Se una proposta di trasferimento esterno o di soppressione delle quote fa scendere l'importo cumulativo totale delle quote detenute nei registri degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 2000 al di sotto della quantità minima di unità di Kyoto richiesta per quel registro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l'importo di unità di Kyoto attualmente detenute in tali registri al di fuori dei conti di deposito delle AAU dell'ETS e dei conti delle cancellazioni, il CITL respinge il trasferimento proposto.

#### SEZIONE 3

#### **Emissioni verificate**

#### Articolo 47

#### **Emissioni verificate di un impianto**

1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell'anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base all'articolo 15, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto per l'anno considerato nei dati del registro secondo la procedura di iscrizione delle emissioni verificate.

2. L'amministratore del registro può vietare l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto finché l'autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l'impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue.

3. L'autorità competente può ordinare all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative a un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l'iscrizione del valore corretto per tale impianto per l'anno considerato nei dati del registro, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate.

4. Se l'autorità competente ordina all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell'anno precedente considerato, l'amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall'autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all'impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.

## SEZIONE 4

**Restituzione di quote, ERU e CER***Articolo 48***Restituzione delle quote**

1. Ai fini della restituzione delle quote relative a un determinato impianto, il gestore dell'impianto chiede all'amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale:

- a) di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato periodo dal conto di deposito del gestore al conto nazionale di soppressione delle quote del registro di cui trattasi;
- b) di registrare il numero di quote trasferite per l'impianto interessato come quote restituite per il periodo in corso.

2. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote.

*Articolo 49***Restituzione delle CER e delle ERU**

1. Il gestore che intenda restituire le ERU e le CER per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro:

- a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative a un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro in cui si trova il conto di deposito del gestore;
- b) di registrare il numero di CER e di ERU trasferite per l'impianto interessato come CER ed ERU restituite per il periodo in corso.

2. L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.

3. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.

*Articolo 50***Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento**

1. Il 1° maggio di ogni anno l'amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun

impianto calcolando la somma di tutte le quote, le CER e le ERU restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno in corso compreso, più un fattore di correzione.

2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se quest'ultimo è inferiore o uguale a zero.

*Articolo 51***Registrazione e notifica dei valori relativi allo stato di adempimento**

1. L'amministratore del registro registra il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto per ciascun anno, calcolato a norma dell'articolo 50.

2. Il primo giorno lavorativo successivo al 1° maggio di ciascun anno l'amministratore del registro notifica all'autorità competente tutti i valori relativi allo stato di adempimento registrati. L'amministratore del registro notifica inoltre all'autorità competente eventuali variazioni dei valori degli anni precedenti.

*Articolo 52***Registrazione delle emissioni verificate**

Nel caso in cui, il 1° maggio di ciascun anno, non siano stati inseriti nel registro i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell'anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere inseriti nel registro a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE.

## SEZIONE 5

**Soppressione delle quote e cancellazione delle unità di Kyoto***Articolo 53***Soppressione delle quote**

Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei suoi conti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di soppressione delle quote:

- a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto nazionale delle soppressioni delle quote del registro di cui trattasi e

- b) registrando il numero di quote trasferite come quote sopresse per l'anno in corso.

#### Articolo 54

##### **Cancellazione di unità di Kyoto**

Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto trasferendo il numero di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del suo registro.

#### SEZIONE 6

##### **Compensazione dei trasferimenti di quote con trasferimenti di unità di Kyoto**

#### Articolo 55

##### **Compensazione dei trasferimenti di quote**

1. Per garantire che la quantità di AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di un registro corrisponda alla quantità di quote detenute nel medesimo registro il primo giorno lavorativo successivo al 1° maggio vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- a) il primo giorno lavorativo successivo al 1° maggio, per ciascun registro l'amministratore centrale effettua un'istantanea (snapshot) di tutte le quote contenute nel registro e delle AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS;
- b) entro il 10 maggio, su notifica dell'amministratore centrale, l'amministratore del registro trasferisce la quantità di AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS che supera la quantità di quote contenute nel registro risultante dall'istantanea al conto centrale di compensazione ETS del registro comunitario secondo la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU;
- c) entro il 15 maggio, su notifica dell'amministratore centrale, l'amministratore del registro comunitario trasferisce la quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote contenute nel registro che supera la quantità di AAU nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di quel registro risultante dall'istantanea al conto di deposito delle AAU dell'ETS di quel registro secondo la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU.

2. Ai fini del presente articolo, le quote contenute nel conto nazionale delle soppressioni delle quote per le quali non si è ancora proceduto al ritiro o alla cancellazione a norma degli articoli 56 e 58, rispettivamente, sono considerate quote depositate nel registro.

3. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di cui articolo 31, paragrafo 1, lettere da d) ad h), a esclusione della procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU, fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine.

4. L'amministratore centrale può avviare procedure supplementari di compensazione in momenti diversi da quelli indicati al paragrafo 1 previa opportuna notifica agli amministratori dei registri.

#### SEZIONE 7

##### **Ritiro di unità di Kyoto**

#### Articolo 56

##### **Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte della restituzione di quote, ERU e CER**

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri ritirano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le ICER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote, ERU o CER restituite a norma degli articoli 48 e 49:

- a) trasferendo una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote restituite, per il periodo in corso, tra il 1° maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione e
- b) trasferendo una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le ICER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote, ERU o CER restituite, per il periodo in corso, tra il 1° maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri, secondo la procedura di ritiro delle unità di Kyoto.

2. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine.

#### Articolo 57

##### **Ritiro di unità di Kyoto**

1. Su istruzione dell'organismo competente dello Stato membro, l'amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo dal conto di deposito della Parte all'apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di ritiro delle unità di Kyoto.

2. Non è possibile trasferire quote dai conti di deposito dei gestori o dai conti di deposito personali ai conti dei ritiri.

#### SEZIONE 8

### **Cancellazione di unità di Kyoto**

#### Articolo 58

### **Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote**

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri cancellano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le ICER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse, per il periodo in corso, tra il 1° gennaio dell'anno precedente e il 1° gennaio dell'anno in corso, procedendo a:

- a) trasferire una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote soppresse, tra il 1° gennaio dell'anno precedente e il 1° gennaio dell'anno in corso, dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione; e
- b) trasferire una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le ICER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse a norma dell'articolo 53 dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni, secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto.

2. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto delle quote fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine

#### SEZIONE 9

### **Riporto di quote tra periodi**

#### Articolo 59

### **Riporto tra periodi**

1. Il 1° maggio del 2013 e il 1° maggio dell'anno seguente il termine di ciascun periodo successivo, gli amministratori dei registri convertono le quote presenti nei rispettivi registri e non ancora restituite in quote valide per il periodo in corso secondo la procedura di riporto delle quote.

2. Gli amministratori dei registri degli Stati membri che possono rilasciare AAU per il periodo che inizia nel 2013 trasferiscono, entro il 30 giugno dello stesso anno, una quantità di

AAU valide per il periodo in corso corrispondente alla quantità di quote convertite a norma del paragrafo 1 verso il conto di deposito delle AAU dell'ETS del periodo in corso, secondo la procedura di aggiunta di AAU alle quote riportate. Gli amministratori dei registri trasferiscono inoltre le AAU rimanenti nel conto di deposito delle AAU dell'ETS per il periodo precedente al conto di deposito delle Parti.

#### CAPO VI

### **DISPOSIZIONI PER I REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON POSSONO RILASCIARE AAU**

#### Articolo 60

### **Funzionamento dei registri degli Stati membri che non possono rilasciare AAU**

1. Gli Stati membri che non possono rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire CER, ERU e AAU a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 istituiscono, gestiscono e mantengono i propri registri in forma consolidata con il registro comunitario.

2. I registri del Capo VI comunicano con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro comunitario.

3. Fatti salvi gli articoli 3, 8, 12, 13, 14, paragrafo 1, da 15 a 28, 29, paragrafo 3, 30, 31, paragrafi 2 e 4, 32, 33, 34, paragrafo 1, da 35 a 37, 38, paragrafi 1, 2 e 3, da 40 a 43, 44, paragrafi 1 e 3, 45, paragrafo 1, 47, 48, da 50 a 54 e da 59 a 90, le disposizioni riguardanti i registri non si applicano ai registri del Capo VI.

4. Gli obblighi di cui all'articolo 85 e all'articolo 86, paragrafi 2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri del Capo VI, sono ottemperati dall'amministratore del registro comunitario.

#### Articolo 61

### **Conti nazionali nei registri del Capo VI**

1. Ciascun registro del Capo VI contiene i seguenti conti nazionali:

- a) almeno un conto nazionale di deposito delle quote;
- b) un conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.

2. I conti nazionali dei registri del Capo VI contengono solo quote del Capo VI.

3. I conti nazionali contenuti nei registri del Capo VI sono conformi al formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

*Articolo 62***Depositi di quote nei registri del Capo VI**

I conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nei registri del Capo VI contengono quote del Capo VI e, se la legislazione dello Stato membro interessato o la legislazione comunitaria lo consentono, unità di Kyoto. I conti di deposito dei gestori dei registri del Capo VI possono contenere anche quote standard.

*Articolo 63***Tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI**

Il registro comunitario contiene una tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI in grado di presentare le seguenti informazioni:

- a) il codice identificativo del registro;
- b) il numero di quote standard convertite in quote del Capo VI;
- c) il numero di quote del Capo VI convertite in quote standard;
- d) il saldo netto delle conversioni da quote standard in quote del Capo VI espresso sottraendo dal valore indicato alla lettera b) il valore di cui alla lettera c). Il saldo può essere negativo.

*Articolo 64***Rilevazione di difformità e incongruenze nei registri del Capo VI da parte dell'ITL**

L'ITL informa i registri del Capo VI di ogni eventuale difformità rilevata, a seguito di un controllo automatico, in una procedura iniziata da quel registro tramite l'amministratore del registro comunitario. Gli amministratori dei registri interessati del Capo VI interrompono la procedura e l'amministratore del registro comunitario ne informa l'ITL. Gli amministratori dei registri del Capo VI ed eventuali altri amministratori di registri interessati comunicano immediatamente ai titolari dei conti interessati che la procedura è stata interrotta.

*Articolo 65***Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI**

1. I registri del Capo VI sono in grado di completare le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, ad eccezione di quelle indicate alla lettera d), nonché le seguenti procedure:

- a) procedura di rilascio delle quote del Capo VI,
- b) procedura di correzione delle quote del Capo VI.

2. In sostituzione delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), i registri del Capo VI applicano le procedure descritte al paragrafo 1, lettere a) e b).

*Articolo 66***Completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione**

Tutte le procedure avviate dai registri del Capo VI riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione si considerano completate quando il CITL informa il registro comunitario di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata.

*Articolo 67***Completamento delle procedure riguardanti le unità di Kyoto per i registri del Capo VI**

Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto avviate dai registri del Capo VI, esclusa la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto, si considerano completate quando l'ITL e il CITL informano il registro comunitario di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata e quest'ultimo conferma a entrambi i cataloghi delle operazioni che i dati sono stati aggiornati in base alla proposta.

*Articolo 68***Completamento della procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto per i registri del Capo VI**

Le procedure riguardanti il trasferimento esterno di unità di Kyoto che interessano i registri del Capo VI si considerano completate quando:

- a) l'ITL e il CITL informano il registro di destinazione, o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro del Capo VI, di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro del Capo VI; e
- b) il registro di destinazione, o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro del Capo VI, ha confermato a entrambi i cataloghi delle operazioni di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

*Articolo 69***Correzione delle quote nei registri del Capo VI**

In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell'articolo 70 e che riduca la quantità totale delle suddette quote per il periodo 2008-2012 o per i periodi successivi, l'amministratore del registro del Capo VI trasferisce il numero di quote indicato dall'autorità competente al conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo interessato secondo la procedura di correzione delle quote del Capo VI.

*Articolo 70***Rilascio delle quote nei registri del Capo VI**

Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo successivo, l'amministratore del registro provvede, secondo la procedura di rilascio delle quote del Capo VI, a:

- a) rilasciare la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote; e
- b) assegnare a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità.

*Articolo 71***Trasferimenti di quote nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti**

1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle quote del Capo VI tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un altro registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento interno delle quote.

2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle quote del Capo VI tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un registro diverso da un registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote.

3. A eccezione della conversione in quote del Capo VI, l'amministratore di un registro del Capo VI non autorizza l'esecuzione di operazioni con quote standard in partenza dai conti presenti nel proprio registro verso conti di un registro del Capo VI.

*Articolo 72***Trasferimenti di unità di Kyoto nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti**

1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un altro registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto.

2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un registro diverso da un registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto.

*Articolo 73***Conversione di quote standard in quote del Capo VI**

1. L'amministratore di un registro del Capo VI che riceve, da parte del titolare di un conto, la richiesta di convertire le quote standard contenute nel proprio registro in quote del Capo VI, procede, secondo la procedura di conversione di quote standard in quote del Capo VI, a:

- a) convertire le quote standard in quote del Capo VI; e
- b) chiedere al registro comunitario di aggiornare la tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI con la quantità di quote convertite.

2. La conversione di quote standard in quote del Capo VI può essere effettuata solo dagli amministratori dei registri del Capo VI.

*Articolo 74***Conversione di quote del Capo VI in quote standard**

1. L'amministratore di un registro del Capo VI che riceve, da parte del titolare di un conto, la richiesta di convertire le quote del Capo VI in quote standard verifica se l'importo di quote da convertire è inferiore o uguale alla somma:

- a) del saldo del conto di deposito delle AAU dell'ETS contenuto in registri del Capo VI; e
- b) del saldo netto delle quote convertite da quote standard a quote del Capo VI inserite nella tabella relativa alla creazione di quote nei registri del Capo VI.

2. Se l'importo da convertire è superiore alla somma calcolata a norma del paragrafo 1, l'amministratore del registro respinge la richiesta di conversione.

3. Se l'importo da convertire è inferiore o uguale alla somma calcolata a norma del paragrafo 1, per procedere alla conversione secondo la procedura di conversione delle quote del Capo VI in quote standard l'amministratore del registro:

- a) converte le quote del Capo VI in quote standard; e

b) chiede al registro comunitario di aggiornare la tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI con la quantità di quote convertite.

4. La conversione di quote del Capo VI in quote standard può essere effettuata solo dagli amministratori dei registri del Capo VI.

#### Articolo 75

#### Restituzione di quote, ERU e CER nei registri del Capo VI

1. I gestori che fanno capo ai registri del Capo VI restituiscono solo quote del Capo VI.

2. Il gestore che intenda restituire le CER e le ERU per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro del Capo VI di:

a) trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro comunitario;

b) registrare il numero di CER e di ERU trasferite per l'impianto interessato come CER ed ERU restituite per il periodo in corso.

3. L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire.

4. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.

#### Articolo 76

#### Soppressione di quote, ritiro di ERU e di CER all'interno dei registri del Capo VI

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri del Capo VI:

a) trasferiscono le AAU, le ERU o le CER (escluse le ICER e le tCER) al conto dei ritiri; o

b) trasferiscono le quote al conto nazionale delle soppressioni delle quote.

2. La somma delle unità trasferite a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), corrisponde all'importo di ERU o di CER restituite ai sensi dell'articolo 75, per il periodo in corso, tra il 1° maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso.

#### Articolo 77

#### Compensazione dei trasferimenti di quote nei registri del Capo VI

1. Per garantire che la quantità di AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di un registro diverso da un registro del Capo VI corrisponda alla quantità di quote detenute nel medesimo registro il primo giorno lavorativo successivo al 1° maggio vengono adottati i seguenti provvedimenti con riferimento ai registri del Capo VI:

a) il 1° maggio l'amministratore centrale registra il saldo netto delle quote convertite da quote standard a quote del Capo VI inserito nella tabella relativa alla creazione di quote nei registri del Capo VI e immediatamente dopo azzerata tutti i valori della tabella;

b) se il saldo registrato a norma della lettera a) è negativo, su notifica dell'amministratore centrale, entro il 5 maggio l'amministratore del registro comunitario trasferisce una quantità di AAU corrispondente a tale valore dal conto di deposito delle AAU dell'ETS contenute nel registro del Capo VI al conto centrale di compensazione ETS del registro comunitario secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto;

c) se il saldo registrato a norma della lettera a) è positivo, su notifica dell'amministratore centrale, entro il 5 maggio l'amministratore del registro comunitario trasferisce una quantità di AAU corrispondente a tale valore dal conto di centrale di compensazione ETS del registro comunitario al conto di deposito delle AAU dell'ETS del registro del Capo VI secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto.

2. Finché la procedura di cui al paragrafo 1 non è completata non è possibile convertire quote del Capo VI in quote standard.

#### CAPO VII

#### NORME DI SICUREZZA, AUTENTICAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

#### Articolo 78

#### Requisiti di sicurezza

Ciascun registro e il CITL rispondono ai requisiti in materia di sicurezza indicati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

#### Articolo 79

#### Autenticazione

1. L'identità di ciascun registro e del CITL è autenticata mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

2. I registri del Capo VI sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario con i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

3. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali di cui al paragrafo 1 utilizzati per stabilire il collegamento diretto di cui all'articolo 6 e distribuisce i nomi utente e le password.

4. Gli Stati membri e la Comunità utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o da altro organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri presso l'ITL al fine di stabilire il collegamento indiretto di cui all'articolo 7.

5. I registri del Capo VI sono autenticati presso l'ITL tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o altro organo designato da quest'ultimo.

#### Articolo 80

##### Accesso ai registri

1. I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti di un registro per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure che sono abilitati a chiedere a norma dell'articolo 19.

2. L'accesso o le richieste sono effettuati in un'area riservata del sito web del registro.

3. L'amministratore del registro rilascia a ciascun rappresentante autorizzato un nome utente e una password per consentirgli di accedere ai conti o alle procedure secondo il livello di accesso al quale è abilitato. Gli amministratori dei registri possono applicare ulteriori requisiti di sicurezza o requisiti più rigorosi purché compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

4. L'amministratore del registro può supporre che un utente che abbia inserito nome utente e password corretti sia il rappresentante autorizzato registrato con tale nome utente e password, a meno che il rappresentante autorizzato non lo informi che la sicurezza della password è stata violata e ne chieda la sostituzione.

5. L'amministratore del registro procede tempestivamente alla sostituzione della password.

6. L'amministratore del registro provvede affinché l'area riservata del sito web del registro sia accessibile da qualsiasi computer utilizzando un comune programma di navigazione su Internet. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati e l'area

riservata del sito web del registro sono criptate secondo le norme di sicurezza specificate nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

7. L'amministratore del registro prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro.

#### Articolo 81

##### Sospensione dell'accesso ai conti

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l'amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante):

a) abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell'autorizzazione;

b) abbia tentato ripetutamente di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti o

c) abbia tentato, o stia tentando, di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri.

2. Qualora l'accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 fra il 28 e il 30 aprile, l'amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell'identità del rappresentante autorizzato di quest'ultimo, restituisce il numero di quote, di ERU e di CER indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote e la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.

#### CAPO VIII

##### DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI

#### Articolo 82

##### Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro prendono tutte le misure opportune affinché:

a) il registro sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e il collegamento tra il registro e il CITL sia in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo a tal fine hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;

b) il registro e il CITL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti.

2. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro provvedono inoltre affinché il registro e il CITL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

3. Essi limitano al minimo le interruzioni del funzionamento dei registri e del CITL.

#### Articolo 83

##### Sospensione dell'accesso

In caso di violazione della sicurezza del CITL o di un registro che minacci l'integrità dell'uno o dell'altro o l'integrità del sistema dei registri e che interessi in modo analogo anche i dispositivi di back-up di cui all'articolo 82, l'amministratore centrale può sospendere l'accesso al CITL e l'amministratore del registro interessato può sospendere l'accesso al proprio registro.

#### Articolo 84

##### Comunicazione della sospensione dell'accesso

1. In caso di violazione della sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

2. In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore del registro interessato informa tempestivamente l'amministratore centrale, che a sua volta informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

3. Qualora si renda conto della necessità di sospendere l'accesso ai conti o altre operazioni del registro, l'amministratore del registro informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti i titolari dei conti interessati e i responsabili delle verifiche, l'amministratore centrale e gli altri amministratori dei registri.

4. Qualora si renda conto della necessità di sospendere l'accesso alle operazioni del CITL, l'amministratore centrale informa

preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti gli amministratori dei registri.

5. I preavvisi di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano la durata prevista della sospensione e sono chiaramente esposti nell'area pubblica del sito web del registro o nell'area pubblica del sito web del CITL.

#### Articolo 85

##### Area di prova dei registri e del CITL

1. L'amministratore di ciascun registro allestisce un'area di prova all'interno della quale possono essere testate le nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro secondo le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 in modo da assicurare che:

a) le procedure di prova delle nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro siano portate a termine senza limitare, per i titolari dei conti, l'accessibilità della versione intermedia o ufficiale del registro che risulta collegata con il CITL o con l'ITL e che

b) qualsiasi collegamento tra una nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL sia istituito e attivato limitando al minimo gli inconvenienti per i titolari dei conti.

2. L'amministratore centrale allestisce un'area di prova per consentire le procedure di prova di cui al paragrafo 1.

3. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale provvedono affinché il funzionamento dell'hardware e del software dell'area di prova sia rappresentativo del funzionamento dell'hardware e del software principali di cui all'articolo 82.

#### Articolo 86

##### Gestione delle modifiche

1. L'amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il segretariato dell'UNFCCC l'elaborazione e l'applicazione di qualsiasi futura modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera. Dopo tale coordinamento, l'amministratore centrale stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti a mettere in opera ciascuna nuova versione delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto.

2. Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l'amministratore di ciascun registro e l'amministratore centrale completano le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL.

3. L'amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell'articolo 37, è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l'amministratore del registro completa le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL.

#### CAPO IX

#### ARCHIVIAZIONE DEI DATI E TARIFFE

##### Articolo 87

#### Archiviazione dei dati

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari

dei conti per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all'applicazione di tali dati.

2. I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati elaborate in conformità del formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

##### Articolo 88

#### Tariffe

1. Le tariffe eventualmente imposte dall'amministratore del registro ai titolari dei conti devono essere ragionevoli ed essere chiaramente indicate nell'area pubblica del sito web del registro. Gli amministratori dei registri non possono stabilire tariffe differenziate in funzione dell'ubicazione dei titolari dei conti nel territorio comunitario.

2. Gli amministratori dei registri non possono imputare ai titolari dei conti i costi delle procedure relative ai trasferimenti di quote, alle restituzioni di quote, ERU e CER, ai riporti, alle cancellazioni e ai ritiri.

#### CAPO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 89

#### Attuazione

Quando attuano il presente regolamento gli amministratori dei registri spostano le quote detenute in qualsiasi conto e riconosciute dall'ITL come AAU nei conti di deposito delle AAU e

- a) rilasciano un importo corrispondente di quote non riconosciute come AAU dall'ITL;
- b) trasferiscono ai conti un importo di quote non riconosciute come AAU dall'ITL corrispondente alle quote detenute in precedenza in tali conti secondo le procedure specificate nel formato di scambio dei dati.

##### Articolo 90

#### Modifiche al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione

Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:

- a) l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Sei mesi dopo l'istituzione del primo collegamento di cui al paragrafo 4 la Commissione riesamina le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e, se ritiene che tali specifiche prevedano la possibilità di istituire un collegamento tra i registri e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC attraverso il CITL e consentano pertanto di semplificare l'architettura del sistema dei registri, propone tempestivamente di modificare a tal fine il presente regolamento.»

b) è aggiunto un nuovo articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Se il collegamento tra i cataloghi delle operazioni di cui all'articolo 7 è istituito dopo il rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, quando il collegamento è effettuato gli amministratori dei registri sostituiscono le quote contenute nei rispettivi registri con una quantità equivalente di quote riconosciute come unità di quantità assegnate dal catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC.»;

c) l'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell'articolo 15, e almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell'articolo 19.»;

d) all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.».

e) l'articolo 63 *decies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 63 *decies*

**Registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis: conti**

1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell'articolo 12.

2. Uno dei conti di deposito delle Parti è denominato conto di deposito di transito (gateway). Solo il conto di deposito di transito contiene quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1.

3. I gestori e le persone che detengono conti in registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis possono detenere quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e, se la legislazione dello Stato membro o la legislazione comunitaria lo consente, anche CER ed ERU. I titolari di tali conto non sono abilitati ad avviare operazioni con quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, a eccezione della conversione di tali quote in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e del trasferimento esterno delle stesse in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis.»;

f) l'articolo 63 *terdecies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 63 *terdecies*

**Registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis e conti in altri registri**

1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito all'interno dei loro registri o tra registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento interno di cui all'allegato IX.

2. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis.

3. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento esterno di cui all'allegato IX.

4. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis non effettuano trasferimenti di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 ad altri conti di deposito all'interno dei loro registri o ad altri registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis, a esclusione dei trasferimenti nell'ambito della conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4.»;

g) dopo l'articolo 63 terdecies è inserito il seguente articolo 63 terdecies bis:

«Articolo 6 terdecies bis

#### **Conversione di quote**

1. Gli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano la conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 detenute nei loro registri in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità supplementare pari a 4:

- a) trasferendo le quote da convertire nel conto di deposito di transito del registro; e
- b) rilasciando un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.

2. L'amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 bis che riceve la richiesta del titolare di un conto di convertire quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 verifica se l'importo di cui si chiede la conversione è inferiore o uguale al saldo del conto di deposito di transito. Se l'importo da convertire supera il saldo del conto di deposito di transito l'amministratore del registro non autorizza l'operazione. Negli altri casi l'amministratore del registro effettua l'operazione secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità iniziale pari a 1:

- a) trasferendo le quote da convertire nel conto delle cancellazioni; e
- b) trasferendo un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.

3. L'amministratore del registro comunitario può convertire AAU in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 e trasferire le quote convertite in un conto di deposito di transito. Le quote rimanenti nei conti di deposito di transito dopo il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo 2008-2012 e dei periodi successivi sono trasferite nel registro comunitario.

4. L'amministratore centrale mette a disposizione degli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio di dati tra tali registri e i cataloghi delle operazioni riguardanti le conversioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

- h) l'articolo 63 *sexdecies* è soppresso;
- i) all'allegato III, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate nel punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE. Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas serra. Il nome dell'impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.»;

- j) all'allegato VI è aggiunto il seguente punto 8 *bis*:

«8 *bis*. Entro il 1° gennaio 2010 l'amministratore del registro definisce le ultime due cifre del codice identificativo del conto sotto forma di cifra di convalida del numero di conto unico applicando una funzione logica ai numeri precedenti del codice identificativo del conto.»;

- k) l'allegato IX è così modificato:

- a) nella tabella IX-1 dell'allegato IX è soppressa la riga seguente:

«Trasferimento esterno (da un registro di cui all'articolo 63 <i>bis</i> a un registro diverso)	03-00	Da 7225 a 7226»;
---	-------	------------------

- b) il punto 7 è soppresso.

- l) l'allegato XI *bis* è così modificato:

- a) alla tabella XI *bis*-1 sono aggiunte le seguenti righe:

	«IncreaseNAPallocationReserve	Pubblico
	RemoveNAPallocationReserve	Pubblico»;

- b) alla tabella XI *bis*-2 sono aggiunte le seguenti righe alla voce «Funzioni disponibili tramite servizi web»:

«IncreaseNAPallocationReserve()	Tratta le richieste di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità di quote pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.
RemoveNAPallocationReserve()	Tratta le richieste di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.»;

c) all'allegato XI bis sono inserite le seguenti tabelle dopo la tabella XI bis-6:

**«Tabella XI bis-6 bis: Funzione NAPTableManagementWS IncreaseNAPAllocationReserve ()**

Scopo

Questa funzione riceve una richiesta di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione. L'aumento è pari alla quantità di quote acquisite dal registro per ricostituzione.

Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().

Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Parametri di ingresso

From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio

Parametri di uscita

Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo

Usi

- AuthenticateMessage
- WriteToFile
- CheckVersion

Utilizzata da

Non pertinente (servizio web).

**Tabella XI bis-6 ter: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPAllocationReserve ()**

Scopo	
Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.	
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().	
Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.	
Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo
Usi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— AuthenticateMessage</li> <li>— WriteToFile</li> <li>— CheckVersion</li> </ul>	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).;	

d) alla tabella XI bis-7 sono aggiunte le seguenti righe:

IncreaseNAPAllocationReserve	7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7453
RemoveNAPAllocationReserve	7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7454»;

m) alla tabella XII-1 sono aggiunte, nel corretto ordine numerico, le seguenti righe:

«7453	La quantità di quote aggiunte alla riserva deve essere un numero positivo.	
7454	La quantità di quote eliminate dalla riserva non deve superare le quote totali acquisite per ricostituzione.»;	

n) all'allegato XIV, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il formato per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:

- a) numero totale di quote rilasciate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;
- b) numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per i nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;
- c) anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella, in ordine crescente;
- d) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell'articolo 27 della stessa direttiva;
- e) quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l'anno in questione con il codice identificativo dell'impianto.»;

o) l'allegato XVI è così modificato:

a) il punto 4 *bis* è sostituito dal seguente:

«Le informazioni di seguito indicate devono essere pubblicate e aggiornate entro 7 giorni lavorativi dalla data delle eventuali modifiche:

- a) la tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate a un'assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione;
- b) le tariffe applicate per la creazione e la gestione annua dei conti di deposito in ciascun registro; gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni lavorativi dalla modifica delle tariffe;
- c) il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti di deposito personali dei registri.»;

- b) all'allegato XVI è soppresso il punto 4 *ter*;
- c) il punto 12 *bis* è sostituito dal seguente testo:

«L'amministratore centrale mette a disposizione sull'area pubblica del sito web del CITL le seguenti informazioni:

- a) a partire dal 30 aprile dell'anno (x+1) informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l'anno x che, prima della restituzione, non sono state trasferite;
- b) un unico valore indicante il numero totale di quote, ERU e CER che, al giorno precedente, erano depositate in tutti i conti di deposito dei gestori e in tutti i conti di deposito personali di tutti i registri.»

*Articolo 91*

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 2 a 88 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.

*Per la Commissione*  
Stavros DIMAS  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I***Informazioni riguardanti i conti delle Parti, i conti nazionali e i conti di deposito personali da trasmettere all'amministratore del registro**

1. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica della persona che chiede la creazione del conto di deposito personale.
  2. Prova dell'identità della persona che chiede la creazione del conto di deposito personale.
  3. Identificatore alfanumerico specificato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona per il conto. L'indicatore deve essere unico nell'ambito del registro.
  4. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale designato per quel conto dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.
  5. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario designato per quel conto dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.
  6. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati per quel conto dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona, e relativi diritti di accesso al conto.
  7. Prova dell'identità dei rappresentanti autorizzati del conto.
-

## ALLEGATO II

**CLAUSOLE E CONDIZIONI ESSENZIALI****Struttura ed effetto delle clausole e delle condizioni essenziali**

1. Relazione tra titolari dei conti e amministratori dei registri.

**Obblighi del titolare del conto e del rappresentante autorizzato**

2. Obblighi riguardanti la sicurezza, il nome utente e le password, nonché l'accesso al sito web del registro.
3. Obbligo di inserire i dati sul sito web del registro e di verificare che i dati inseriti siano esatti.
4. Obbligo di rispettare le condizioni per l'uso del sito web del registro.

**Obblighi dell'amministratore del registro**

5. Obbligo di eseguire le istruzioni del titolare del conto.
6. Obbligo di registrare i dati relativi al titolare del conto.
7. Obbligo di creare, aggiornare o chiudere il conto nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

**Svolgimento delle procedure**

8. Disposizioni riguardanti il completamento e la conferma delle procedure.

**Pagamenti**

9. Clausole e condizioni riguardanti le tariffe eventualmente applicate per la creazione e la tenuta dei conti.

**Funzionamento del sito web del registro**

10. Disposizioni riguardanti il diritto dell'amministratore del registro di apportare modifiche al sito web del registro.
11. Condizioni per l'uso del sito web del registro.

**Garanzie**

12. Esattezza delle informazioni.
13. Potere di avviare le procedure.

**Modifica delle clausole essenziali per tenere conto delle modifiche del presente regolamento o delle modifiche della legislazione nazionale****Sicurezza e intervento in caso di violazioni della sicurezza****Risoluzione di controversie**

14. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti.

**Responsabilità**

15. Limite di responsabilità dell'amministratore del registro.
16. Limite di responsabilità del titolare del conto.

**Diritti dei terzi****Rappresentanza, comunicazioni e legge applicabile**

---

## ALLEGATO III

**Informazioni relative ai conti di deposito dei gestori da trasmettere all'amministratore del registro**

1. Punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate nel punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE <sup>(1)</sup>. Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas serra. Il nome dell'impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.
2. Codice identificativo dell'autorizzazione a emettere gas serra specificato dall'autorità competente.
3. Codice identificativo dell'impianto.
4. Identificatore alfanumerico indicato dal gestore per il conto che, nell'ambito del registro, deve essere unico.
5. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale designato dal gestore per quel conto.
6. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario designato dal gestore per quel conto.
7. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati dal gestore per quel conto, e relativi diritti di accesso al conto.
8. Prova dell'identità dei rappresentanti autorizzati del conto di deposito del gestore.

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1).

## ALLEGATO IV

**Obblighi di comunicazione imposti agli amministratori dei registri e all'amministratore centrale**

## INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO A PARTIRE DAI REGISTRI E DAL CITL

1. L'amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 5 relative al sistema dei registri nell'area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell'area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i tempi indicati.
2. Le informazioni di seguito indicate riguardanti ciascun conto devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto in un registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:
  - a) nome del titolare del conto: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro); per i conti di deposito del gestore, il nome del titolare del conto dovrebbe corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra;
  - b) identificatore alfanumerico: identificatore assegnato a ciascun conto, indicato dal titolare;
  - c) nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei rappresentanti autorizzati principale, secondario e di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati dal titolare del conto per quel determinato conto, a meno che l'amministratore del registro non consenta al titolare del conto di chiedere di mantenere riservate tutte queste informazioni o parte di esse e il titolare del conto non abbia richiesto per iscritto all'amministratore del registro di non pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.
3. Le informazioni di seguito indicate riguardanti ciascun conto devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto in un registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:
  - a) punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate al punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE della Commissione;
  - b) codice identificativo dell'autorizzazione: il codice assegnato all'impianto associato al conto di deposito del gestore;
  - c) codice identificativo dell'impianto: il codice assegnato all'impianto associato al conto di deposito del gestore;
  - d) quote assegnate e rilasciate all'impianto associato al conto di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE ed eventuali correzioni apportate alle suddette quote;
  - e) data dell'entrata in vigore dell'autorizzazione a emettere gas serra e data di creazione del conto.
4. Le informazioni supplementari di seguito indicate relative al conto di deposito del gestore dal 2005 in poi devono essere pubblicate alle date in appresso specificate:
  - a) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito del gestore per l'anno X devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell'anno (x + 1);
  - b) le quote e le ERU/CER restituite per l'anno x, indicate per codice identificativo dell'unità, devono essere pubblicate a partire dal 15 maggio dell'anno (x + 1);

- c) il simbolo che indica se l'impianto associato al conto di deposito del gestore ha restituito o meno il numero di quote necessario per l'anno  $x$  entro il 30 aprile dell'anno  $(x + 1)$  ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE nonché le eventuali modifiche successive a tale stato in conformità delle correzioni apportate alle emissioni verificate a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell'anno  $(x + 1)$ . In base al valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto e allo stato operativo del registro, sono indicati i seguenti simboli con le seguenti dichiarazioni:

**Tabella IV-1: Dichiarazioni di adempimento**

Valore dello stato di adempimento per l'anno $x$ al 30 aprile dell'anno $(x + 1)$	Simbolo	Dichiarazione
	da visualizzare nel CITL e nei registri	
Numero totale di quote ed ERU/CER restituite per il periodo $\geq$ alle emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso	A	«Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di ERU/CER maggiore o uguale alle emissioni verificate»
Numero totale di quote ed ERU/CER restituite per il periodo $<$ delle emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso	B	«Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di ERU/CER minore o uguale alle emissioni verificate»
	C	«Fino al 30 aprile non sono state iscritte emissioni verificate»
Le emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso sono state corrette dall'autorità competente	D	«Le emissioni verificate sono state corrette dall'autorità competente dopo il 30 aprile dell'anno $x$ . L'autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l'impianto non è conforme per l'anno $x$ .»
Le emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso sono state corrette dall'autorità competente	E	«Le emissioni verificate sono state corrette dall'autorità competente dopo il 30 aprile dell'anno $x$ . L'autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l'impianto è conforme per l'anno $x$ .»
	X	«Fino al 30 aprile non è stato possibile iscrivere le emissioni verificate né/o restituire le quote perché la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate è sospesa per il registro dello Stato membro.»

- d) il simbolo che indica se il conto dell'impianto è bloccato deve essere pubblicato a partire dal 31 marzo dell'anno  $(x + 1)$ .
5. Le informazioni di seguito indicate devono essere pubblicate e aggiornate entro una settimana dalla data delle eventuali modifiche:
- la tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate a un'assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione;
  - le tariffe applicate per l'apertura e la gestione annua dei conti di deposito di ciascun registro devono essere pubblicate costantemente. Gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni lavorativi dalla modifica delle tariffe;
  - il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti di deposito personali dei registri.

**INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO A PARTIRE DA CIASCUN REGISTRO**

6. L'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni contenute nei punti da 7 a 10 relativamente al proprio registro sull'area pubblica del sito web di quel registro, secondo i tempi specificati.

7. Le informazioni indicate di seguito per ciascun identificativo del progetto relativamente a una attività di progetto di cui all'articolo 6 del protocollo di Kyoto per la quale lo Stato membro ha rilasciato ERU devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva al rilascio:
- a) denominazione del progetto: denominazione unica del progetto;
  - b) ubicazione del progetto: Stato membro e città o regione in cui è eseguito il progetto;
  - c) anni di rilascio delle ERU: anni in cui sono state rilasciate le ERU a seguito dell'attività di progetto realizzata a norma dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto;
  - d) rapporti: tutta la documentazione relativa al progetto accessibile al pubblico in versione elettronica scaricabile, comprese eventualmente proposte e documenti relativi al monitoraggio, alla verifica e al rilascio delle ERU, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla decisione 9/CMP.1 (Linee guida per l'applicazione dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto) della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;
  - e) eventuali tabelle degli accantonamenti stilate in conformità della decisione 2006/780/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
8. Le informazioni indicate di seguito relative al deposito e alle operazioni, presentate in base al codice identificativo dell'unità e relative a quel registro per gli anni dal 2005 in poi, devono essere pubblicate alle seguenti date:
- a) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU detenute in ogni conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni, delle sostituzioni o dei ritiri) al 1° gennaio dell'anno x deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5);
  - b) la quantità totale di AAU rilasciate nell'anno x in base alla quantità assegnata a norma dell'articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - c) la quantità totale di ERU rilasciate nell'anno x in base all'attività di progetto realizzata a norma dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - d) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU acquisite da altri registri nell'anno x e l'identità dei conti e dei registri dai quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5);
  - e) la quantità totale di RMU rilasciate nell'anno x in base a ciascuna attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - f) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU trasferite ad altri registri nell'anno x e l'identità dei conti e dei registri verso i quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5);
  - g) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell'anno x in base alle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - h) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell'anno x dopo che il comitato per il controllo dell'adempimento previsto dal protocollo di Kyoto ha stabilito che lo Stato membro non ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

<sup>(1)</sup> Decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12).

- i) la quantità totale di altre ERU, CER, AAU e RMU o quote cancellate nell'anno x e il riferimento all'articolo in base al quale tali unità di Kyoto o quote sono state cancellate ai sensi del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - j) la quantità totale di ERU, CER, AAU, RMU e quote ritirate nell'anno x deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - k) la quantità totale di ERU, CER e AAU riportate nell'anno x dal periodo di impegno precedente deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);
  - l) la quantità totale di quote rimaste dal periodo di impegno precedente cancellate e sostituite nell'anno x deve essere pubblicata a partire dal 15 maggio dell'anno x;
  - m) le ERU, CER, AAU ed RMU detenute in ciascun conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni o dei ritiri) al 31 dicembre dell'anno x devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5).
9. L'elenco delle persone autorizzate dallo Stato membro a detenere ERU, CER, AAU e/o RMU sotto la propria responsabilità deve essere pubblicato nel corso della settimana successiva alla data alla quale è stata concessa l'autorizzazione e deve essere aggiornato ogni settimana.
10. Il numero totale di CER e di ERU che i gestori possono restituire per ciascun periodo a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE deve essere pubblicato in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

#### INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO A PARTIRE DAL CITL

11. L'amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti 12 e 13 relativamente al sistema dei registri sull'area pubblica del sito web del CITL, secondo le date specificate.
12. Le informazioni indicate di seguito relative a ciascuna operazione completata nell'ambito del sistema dei registri per l'anno x devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5):
- a) codice identificativo del conto a partire dal quale avviene il trasferimento (conto di partenza);
  - b) codice identificativo del conto che effettua l'acquisizione (conto di destinazione);
  - c) nome del titolare del conto di partenza: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);
  - d) nome del titolare del conto di destinazione: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);
  - e) quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione presentate in base al codice identificativo dell'unità;
  - f) codice identificativo dell'operazione;
  - g) data e ora alle quali l'operazione è stata completata (ora di Greenwich — GMT);
  - h) tipo di procedura: la classificazione di una procedura in base all'articolo 31.

13. L'amministratore centrale mette a disposizione sull'area pubblica del sito web del CITL le seguenti informazioni:

- a) a partire dal 30 aprile dell'anno  $(x + 1)$ , informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l'anno  $x$  che, prima della restituzione, non sono state trasferite;
- b) a partire dal 1° marzo dell'anno  $(x + 1)$  informazioni riguardanti la somma delle emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno  $x$  in percentuale rispetto alla somma delle emissioni verificate dell'anno  $(x - 1)$ ;
- c) un valore indicante il numero totale di quote, ERU e CER che, al giorno precedente, erano depositate in tutti i conti di deposito dei gestori e tutti i conti di deposito personali di tutti i registri.

INFORMAZIONI DI CIASCUN REGISTRO DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI TITOLARI DEI CONTI

14. L'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni di cui al punto 15 relative al proprio registro sull'area riservata del sito web del registro, secondo i tempi indicati.

15. Gli elementi relativi a ciascun conto indicati di seguito, presentati in base al codice identificativo dell'unità, sono pubblicati su richiesta del titolare del conto e possono essere visualizzati unicamente da quest'ultimo:

- a) quote o unità di Kyoto detenute attualmente nel conto;
  - b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a f), della data e dell'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora di Greenwich — GMT), dello stato attuale dell'operazione proposta e di qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati dal registro e dal CITL;
  - c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito di operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g);
  - d) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito di operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g).
-

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

**che modifica la decisione 2006/410/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

(2008/787/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/410/CE della Commissione <sup>(2)</sup> fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR, nonché il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(3)</sup>, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio <sup>(4)</sup> recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2) Il calcolo dell'importo in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è cam-

biato. Ciò è dovuto all'aumento degli importi soggetti a modulazione e alla revisione degli importi supplementari concessi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3) La decisione 2008/788/CE della Commissione <sup>(5)</sup> fissa gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per il periodo 2009-2012 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007.

(4) L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 <sup>(6)</sup> fissa gli importi che sono messi a disposizione come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(7)</sup>.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/410/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

DECIDE:

*Articolo unico*

La decisione 2006/410/CE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio»;

2) l'articolo unico è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo unico*

Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal

2007 al 2013, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), sono indicati nell'allegato della presente decisione.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

(in milioni di EUR)

Esercizio finanziario	Importi messi a disposizione per il FEASR					Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
	Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003	Articolo 143 <i>quinquies</i> del regolamento (CE) n. 1782/2003	Articolo 143 <i>sexies</i> del regolamento (CE) n. 1782/2003	Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007	Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008	
2007	984	22				44 753
2008	1 241	22		362,0		44 592
2009	1 305,7	22		424,0	40,5	44 886,8
2010	1 310,8	22		506	80,9	45 226,3
2011	1 290,8	22	484	516,3	121,4	45 182,5
2012	1 292,3	22	484	522,4	121,4	45 650,9
2013	1 293,0	22	484	522,4	121,4	46 131,2»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

## recante fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012

[notificata con il numero C(2008) 5533]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/788/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 378/2007, gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>(2)</sup>, sono stati esentati dall'obbligo di cofinanziare il sostegno comunitario possono applicare nel periodo 2007-2012 una riduzione, detta «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio<sup>(3)</sup>, che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 378/2007, entro due mesi dell'entrata in vigore del medesimo regolamento, gli Stati membri fissano il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012 e lo comunicano alla Commissione unitamente a una valutazione dell'impatto dell'applicazione di tale misura.
- (3) In caso di applicazione di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria devono essere fissati sulla base di un calcolo, mentre in caso di applicazione da parte degli Stati membri di tassi differenziati su base regionale, detti importi netti devono essere fissati sulla base degli importi comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007.

- (4) Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che per gli anni civili 2009-2012 sarà applicato un tasso nazionale unico di modulazione volontaria del 10 %.
- (5) Il Portogallo ha inoltre trasmesso una valutazione dell'impatto dell'applicazione di tale misura.
- (6) Il regolamento (CE) n. 333/2008 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato i massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione volontaria istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007.
- (7) Occorre pertanto fissare gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-2012 sono i seguenti:

Anno	2009	2010	2011	2012
Milioni di EUR	41,6	40,8	40,8	40,8

## Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2010.

## Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 102 del 12.4.2008, pag. 19.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2008

**recante modifica della decisione 2006/588/CE recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012**

[notificata con il numero C(2008) 5534]

(2008/789/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/410/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha fissato tra l'altro gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni dei pagamenti diretti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni dal 2006 al 2012, che sono messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari 2007-2013.
- (2) Gli importi risultanti dall'applicazione della modulazione, fissati dalla decisione 2006/410/CE, sono stati modificati dalla decisione 2008/787/CE della Commissione <sup>(3)</sup>. La modifica incide sugli importi corrispondenti agli anni dal 2008 al 2012. Essa è dovuta da un lato all'aumento dei pagamenti diretti in seguito alla riforma dei settori

degli ortofrutticoli e del vino e dall'altro alla riduzione dei massimali nazionali fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003, a seguito del riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento. È quindi necessario modificare anche gli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012.

- (3) Occorre modificare di conseguenza la decisione 2006/588/CE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2006/588/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 240 del 2.9.2006, pag. 6.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012**

(in milioni di EUR)

Stato membro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	13,5	17,5	18,0	18,3	18,2	18,2	18,2
Danimarca	24,8	31,2	33,3	33,4	33,4	33,4	33,4
Germania	157,5	199,1	206,4	207,5	206,8	206,8	206,8
Irlanda	26,8	33,0	35,1	35,2	34,5	34,5	34,7
Grecia	47,5	59,6	64,1	64,3	61,3	61,3	61,4
Spagna	163,8	206,7	222,6	223,4	217,8	218,4	218,5
Francia	212,6	267,5	270,8	271,8	270,6	270,8	271,0
Italia	103,2	130,0	144,1	144,6	140,2	140,8	140,8
Lussemburgo	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Paesi Bassi	22,0	27,2	29,2	29,4	28,8	28,8	28,8
Austria	31,4	40,6	44,1	44,3	43,2	43,3	43,3
Portogallo	37,1	48,4	54,0	54,1	52,8	52,8	52,9
Finlandia	15,1	19,0	20,5	20,6	20,2	20,2	20,2
Svezia	19,7	24,3	25,9	26,0	25,5	25,5	25,5
Regno Unito	108,0	135,7	136,4	136,7	136,3	136,3	136,3»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

**che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo**

[notificata con il numero C(2008) 5555]

(2008/790/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo <sup>(2)</sup>, il Portogallo sta attuando un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino.
- (2) La decisione 2006/133/CE è stata modificata da ultimo dalla decisione 2008/684/CE della Commissione <sup>(3)</sup> allo scopo di confermare le misure provvisorie disposte dalla decisione 2008/489/CE della Commissione <sup>(4)</sup>. Quelle misure impediscono il trasporto di materiali sensibili al di fuori della zona delimitata.
- (3) Nel corso della seduta del comitato permanente per la fitopatologia del 3 luglio 2008 il Portogallo ha informato la Commissione che sono stati esaminati 2 145 siti sul suo territorio, che sono stati prelevati gli opportuni campioni e che il nematode del pino, nell'ambito della campagna straordinaria di monitoraggio organizzata nel primo semestre del 2008, è stato riscontrato in 50 casi in vari siti del suo territorio.
- (4) In considerazione di tali nuovi risultati è necessario rinforzare la protezione della zona cuscinetto intorno alla zona infestata della zona delimitata, applicando ai trasporti di materiale sensibile dalla zona infestata alla

zona cuscinetto le stesse disposizioni già applicate al trasporto di materiale sensibile dalla zona delimitata ad altre zone.

- (5) Per massimizzare l'effetto delle risorse disponibili per le analisi, le disposizioni per sottoporre a prove tutte le piante sensibili che risultano infestate da nematode del pino, o che presentano sintomi di malattia, o che sono situate in zone protette, saranno limitate soltanto alla zona cuscinetto.
- (6) Nel caso in cui il nematode del pino sia rinvenuto ripetutamente nella stessa zona del Portogallo nei pressi del confine con la Spagna, la zona delimitata dovrà essere estesa alla Spagna e la Spagna dovrà applicare le stesse disposizioni riguardanti i trasporti di legname, corteccia e piante sensibili da e verso la zona delimitata sul suo territorio e dovrà effettuare un'ulteriore indagine in quella zona.
- (7) Per quanto riguarda il materiale da imballaggio in legname sensibile e simili, le disposizioni riguardanti il trasporto dovrebbero essere limitate al materiale di nuova produzione originario del Portogallo, poiché per il vecchio materiale da imballaggio vi è un rischio fitosanitario inferiore.
- (8) La decisione 2006/133/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La direttiva 2006/133/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 marzo 2012, il Portogallo e, ove opportuno, la Spagna, provvederanno affinché le condizioni previste nell'allegato siano soddisfatte relativamente al legname, alle corteccie e alle piante sensibili che devono essere trasportati all'interno o da zone delimitate, definite in conformità dell'articolo 5, verso altre zone degli Stati membri o paesi terzi che non siano delimitate.»;

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 22.8.2008, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 38.

- 2) all'articolo 4, il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Oltre alle indagini previste al paragrafo 1, il Portogallo e, se del caso, la Spagna elaboreranno annualmente un piano di sorveglianza per le zone delimitate e lo presenteranno alla Commissione per approvazione. Il piano è basato sui rischi e tiene conto della distribuzione delle piante sensibili all'interno del territorio portoghese.»;

- 3) all'articolo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Nel caso i risultati dell'indagine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, indichino la presenza di nematode del pino a meno di 20 km dal confine con la Spagna, il Portogallo informerà immediatamente la Spagna. Se la presenza è confermata entro 3 km dal confine con la Spagna o se entro un anno un'altra presenza è individuata nelle vicinanze della prima

presenza, la Spagna stabilirà una zona delimitata come estensione della zona delimitata portoghese sul suo territorio per comprendere una zona cuscinetto larga 20 km intorno al sito in cui la presenza è stata individuata.»;

- 4) l'allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

1) al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatte salve le disposizioni citate al punto 2, in caso di trasporto da zone delimitate verso zone degli Stati membri o di paesi terzi che non siano delimitate e in caso di trasporti da una parte delle zone delimitate in cui il nematode del pino è notoriamente presente ad una parte delle zone delimitate definita come zona cuscinetto, di:»;

2) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel caso di trasporto all'interno delle zone delimitate:»;

3) al punto 2, lettera a), punto iii), il secondo paragrafo del terzo capoverso è cancellato;

4) il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g) legname sensibile, proveniente dalle zone delimitate, sotto forma di casse, scatole, cassette o fusti da imballaggio e simili di nuova produzione, palette, palette a cassa o altre palette e piattaforme da carico, spalliere di palette, paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, sarà oggetto di una delle misure approvate tra quelle di cui all'allegato I della norma internazionale per le misure fitosanitarie, n. 15, della FAO relativa agli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e verrà marcato conformemente all'allegato II della suddetta norma.».

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2008

**che rettifica la direttiva 2008/40/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron**

[notificata con il numero C(2008) 5703]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/791/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/40/CE della Commissione <sup>(2)</sup> contiene inesattezze riguardo ad alcune date che vanno corrette.
- (2) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La direttiva 2008/40/CE è corretta come segue:

- 1) l'articolo 2 è corretto come segue:
  - a) al primo comma, la data «30 aprile 2009» è sostituita da «30 giugno 2009»;
  - b) al secondo comma, la data «1° maggio 2009» è sostituita da «1° luglio 2009»;

2) l'articolo 3 è corretto come segue:

- a) nel paragrafo 1, la data «30 aprile 2009» è sostituita da «30 giugno 2009»;
- b) il paragrafo 2 è corretto come segue:
  - i) nel primo comma, la data «31 ottobre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2008»;
  - ii) il secondo comma è corretto come segue:
    - alla lettera a), la data «31 ottobre 2012» è sostituita da «31 dicembre 2012»;
    - alla lettera b), la data «31 ottobre 2012» è sostituita da «31 dicembre 2012»;

3) nell'articolo 4, la data «1° novembre 2008» è sostituita da «1° gennaio 2009».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 87 del 29.3.2008, pag. 5.

#### **NOTA PER IL LETTORE**

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.